

AVVISO
Notifica per pubblici proclami
in esecuzione dell'ordinanza n. 3905/2023 del TAR Lazio - Roma

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III - *quater*, R.G. n. 8763/2013

2. Nome del ricorrente:

Silvia Tarantelli (C.F.: TRNSLV76M61H501F)

2.1. Indicazione delle Amministrazioni resistenti

ASL Roma 2.

3. Testo integrale del ricorso:

<p>ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO</p> <p>- SEDE DI ROMA -</p> <p><u>R I C O R S O</u></p> <p>nell'interesse della dott.ssa SILVIA TARANTELLI, C.F. TRNSLV76M61H501F, nata a Roma il 21.8.1976, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Arturo Cancrini (C.F.: CNCRTR55C13H501S; PEC: arturo.cancrini@avvocato.pe.it; Fax: 06.56561640), Francesco Vagnucci (C.F.: VGNFNC71S12H501P; PEC: francescovagnucci@ordineavvocatiroma.org; Fax: 06.56561640), Francesco Toscano (C.F.: TSCFNC70R15H501T; PEC: francescotoscano@ordineavvocatiroma.org; Fax: 06.56561640) e Massimo Nunziata (C.F.: NNZMSM87M20H501D); PEC: massimo.nunziata@pec.it; Fax: 06.56561640), con domicilio eletto presso lo Studio Legale Cancrini e Partners in Roma, p.zza San Bernardo, n. 101, giusta procura rilasciata su separato atto (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti PEC: arturo.cancrini@avvocato.pe.it e/o fax 06.56561640),</p> <p style="text-align:center">CONTRO</p> <p>la ASL ROMA 2, in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>,</p> <p style="text-align:center">E NEI CONFRONTI DI</p> <p>FRANCESCA CACCAMO, nata a Roma, il 27.5.1970, fepsichiatra@omceoromapec.it</p> <p style="text-align:center">PER L'ANNULLAMENTO</p> <p style="text-align:center">previa adozione delle opportune misure cautelari</p>
<ul style="list-style-type: none">• dell'elenco recante l'esito della prova scritta e pratica del 3.4.2023 nell'ambito del Concorso indetto dalla ASL Roma 2 per la copertura di 80 posti da dirigente medico-disciplina psichiatria nella parte in cui la ricorrente è stata dichiarata non idonea, pubblicato in data 12.4.2023 (doc. 2);• di tutti i verbali della commissione, ancorché non conosciuti;• della deliberazione n. 759 del 18.5.2023 di approvazione degli atti e graduatoria di concorso (doc. 5);

- del “giudizio in merito al compito inerente la prova pratica della dr.ssa Tarantelli” del 26.5.2023, trasmesso alla ricorrente in data 28.5.2023 (**doc. 4**);
- di ogni altro atto o documento comunque connesso a quelli sopra indicati;

E CON RISERVA

di agire in separato giudizio per il risarcimento pecuniario del danno ingiusto, derivante dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

FATTO

1.- Con bando pubblicato sul BUR della Regione Lazio n. 78 del 20.9.2022, la ASL Roma 2 indicava un concorso per la copertura di 80 posti da dirigente medico-disciplina psichiatria (**doc. 1**).

2.- La ricorrente prendeva parte al concorso ma, come da elenco pubblicato in data 12.4.2023 (**doc. 2**), risultava non idonea all'esito dello svolgimento delle prove scritta e pratica.

3.- Pertanto, per poter ricostruire il percorso logico motivazionale che ha condotto l'amministrazione ad assumere una siffatta determinazione, in data 27.4.2023 la dott.ssa Tarantelli formulava alla ASL Roma 2 un'istanza di accesso agli atti con riferimento a *“tutta la documentazione inerente il procedimento di che trattasi, con particolare ma non esclusivo riferimento ai verbali inerenti la determinazione dei criteri, la valutazione della prova della deducente, gli elaborati redatti dalla deducente e da altri dieci candidati che abbiano riportato la valutazione di 21 al fine di poter procedere alla loro valutazione comparativa”*.

4.- In data 23.5.2023, la ASL Roma 2 accoglieva l'istanza di accesso (**doc. 3**) trasmettendo però solo l'elaborato della dott.ssa Tarantelli e quelli di altri 10 candidati ma non il giudizio della Commissione.

5.- Pertanto, la dott.ssa Tarantelli segnalava la lacuna alla ASL insistendo per l'accesso anche ai giudizi resi dalla Commissione.

6.- A fronte di questo sollecito, la ASL trasmetteva un documento denominato “giudizio in merito al compito inerente la prova pratica della dr.ssa Tarantelli” recante la data del 26.5.2023 (**doc. 4**), quindi successiva non solo all'esclusione della ricorrente dal concorso ma addirittura della richiesta di accesso agli atti.

Di ciò si trova candida conferma nello stesso provvedimento di cui si riporta uno stralcio per immediata consultazione:

In riferimento a quanto in oggetto, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, i componenti della commissione esaminatrice ritengono che la dr.ssa Tarantelli non ha risposto in modo sufficiente in merito alla diagnosi ed al progetto terapeutico a breve e a medio termine relativi al caso presentato. In particolare l'inquadramento diagnostico è carente e la descrizione degli interventi terapeutici scarsa.
Distinti saluti

7.- Da ultimo, con deliberazione n. 759 del 18.5.2023, la ASL approvava gli atti e la graduatoria di concorso (**doc. 5**).

* * *

I provvedimenti impugnati si rivelano gravemente illegittimi e lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, pertanto, se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 3, L. N. 241/1990)

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO

ECESSO DI POTERE PER CARENZA E INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

I.a) La procedura concorsuale di che trattasi appare affetta da una radicale illegittimità.

Giova rammentare, infatti, che la dott.ssa Tarantelli aveva chiesto l'accesso a “*tutta la documentazione inerente il procedimento di che trattasi, con particolare ma non esclusivo riferimento ai verbali inerenti la determinazione dei criteri, la valutazione della prova della deducente, gli elaborati redatti dalla deducente e da altri dieci candidati che abbiano riportato la valutazione di 21 al fine di poter procedere alla loro valutazione comparativa*”. La ASL, tuttavia, ha osteso solo gli elaborati e la motivazione (postuma) resa dal Seggio valutatore su cui si tornerà a breve. La circostanza più grave che si intende mettere in luce in questa sede è che non risulta che la Commissione si sia mai riunita per esaminare e valutare le prove dei candidati, in palese violazione dei più elementari principi di trasparenza e buon andamento che presiedono all'attività valutativa.

Non si ha notizia di come siano state compiute le operazioni di apertura delle buste, di abbinamento delle prove ai rispettivi autori, di valutazione degli elaborati né se la Commissione abbia ritenuto (o meno) opportuno predeterminare i criteri e sub-criteri di valutazione.

Il che porta a contestare la complessiva irregolarità delle operazioni di valutazione delle prove scritte per violazione delle note regole in materia di anonimato e ciò anche a prescindere dallo specifico impatto sulla correzione degli elaborati della ricorrente, trattandosi di una censura di carattere generale e che attiene alla violazione di norme di cautela.

Come noto, dettando gli “Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte”, l'art. 14, d.P.R. n. 487/1994, dispone quanto segue:

“1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. *Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.*

5. *I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.*

6. *Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.*

7. *I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte”.*

Nel caso di specie, sembra che la Commissione non abbia svolto nessuna delle operazioni di cui ai commi 4 ss. con evidente compromissione, tra l'altro, delle guarentigie in materia di anonimato.

Si rimette, naturalmente, a codesto ecc.mo TAR l'individuazione delle conseguenze dell'illegittimità appena evidenziata, rappresentando comunque che la misura maggiormente soddisfacente, anche in ossequio al codificato principio di effettività della tutela di cui all'art.1 c.p.a., sarebbe l'ordine di rivalutazione degli elaborati di parte ricorrente o la sua eventuale ammissione, anche con riserva, agli orali.

Il che, del resto, risponde al pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa. Ad esempio, in materia di procedure di accesso alla professione forense, il Giudice di seconde cure ha ravvisato l'illegittimità delle operazioni di abbinamento e mescolamento delle buste (solo) perché operate da una Commissione in errata composizione mentre nel caso di specie dai verbali pubblicati sembra che tali operazioni non siano proprio state espletate. Si è affermato, in particolare, che “*con il secondo motivo del ricorso introduttivo, l'appellante fa valere delle censure di ordine formale all'operato degli organi della procedura d'esame.*

Nella seduta del 13 dicembre 2013, in occasione del raggruppamento e successivo mescolamento dei plichi contenenti gli elaborati delle tre giornate d'esame, la Sottocommissione sarebbe stata formata solo da avvocati e dunque non si sarebbe costituita in sessione plenaria. Ne risulterebbero di conseguenza violati l'art. 22, comma 4, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e i criteri generali stabiliti dalla Commissione centrale con il verbale del 2 dicembre 2013, secondo cui le Sottocommissioni avrebbero dovuto curare la partecipazione a tutte le operazioni in discorso delle varie componenti professionali.

Inoltre, nella seduta del 13 gennaio 2014, le Sottocommissioni in seduta plenaria avrebbero predeterminato secondo una progressione numerica la regola di divisione fra le diverse Sottocommissioni, per la correzione, degli elaborati scritti, ancora una volta violando le

prescrizioni impartite dalla Commissione centrale, che avrebbero imposto il rimescolamento (cioè l'affidamento alla sorte) con esclusione di qualsiasi criterio prestabilito.

Il T.A.R. ha svalutato queste trasgressioni, considerandole infondate (quanto alla necessaria presenza simultanea dei componenti di tutte e tre le categorie professionali presenti nelle Sottocommissioni, che - secondo costante giurisprudenza - non parteciperebbero ai lavori in rappresentanza di interessi settoriali) o sostanzialmente innocue, essendo garantita l'oggettività e la trasparenza dei criteri di riparto.

La risposta non è convincente. Giustamente l'appellante replica di non avere censurato il mancato pluralismo nella composizione della Sottocommissione o una concreta disparità di trattamento, ma la violazione di specifici obblighi di comportamento.

Risulta dunque accertata la violazione sotto più profili della lex specialis della procedura d'esame. Si tratta, certo, di violazioni formali, dalle quali però - indipendentemente dall'accertamento di una concreta lesione dell'interesse dell'appellante - non può che discendere l'illegittimità degli atti impugnati. Fatte salve le differenze specifiche, tale conclusione è in linea con quanto ha affermato l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato in una vicenda per certi versi analoga, nel senso che una potenziale lesione della regola dell'anonimato è di per sé ragione di invalidità, indipendentemente da un concreto accertamento dell'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione (sentenza 20 novembre 2013, n. 26)" (Cons. Stato, sez. IV, 9.2.2016, n. 526).

In relazione a quest'ultimo spunto, giova evidenziare che "il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo (come fa ad es. il D.M. 10.6.2010 per la selezione in controversia) una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.

Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione" (Cons. Stato, Ad. Plen., 20.11.2013, n. 26).

Già da questo punto di vista, dunque, emerge la radicale illegittimità dell'operato della ASL.

I.b) La valutazione di non idoneità resa nei confronti della deducente è manifestamente illegittima anche perché resa in assenza della benché minima motivazione.

Come accennato, infatti, a fronte della richiesta di accesso "*ai verbali inerenti la determinazione dei criteri [e] la valutazione della prova della deducente*", la ASL ha trasmesso – peraltro solo in un secondo momento a seguito del sollecito della deducente – un documento denominato "giudizio in merito al compito inerente la prova pratica della dr.ssa Tarantelli" (**doc. 4**).

Il documento reca la data del 26.5.2023, il che significa che è stato prodotto non solo dopo l'esclusione della ricorrente dal concorso ma addirittura dopo la richiesta di accesso agli atti. In effetti, più che il verbale inerente "*la valutazione della prova della deducente*" chiesto in sede di accesso, il documento sembra rappresentare un posticcio tentativo da parte della Commissione di spiegare le ragioni sottese al giudizio come emerge dalla formula utilizzata dai commissari che giova riportare nuovamente:

In riferimento a quanto in oggetto, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, i componenti della commissione esaminatrice ritengono che la dr.ssa Tarantelli non ha risposto in modo sufficiente in merito alla diagnosi ed al progetto terapeutico a breve e a medio termine relativi al caso presentato. In particolare l'inquadramento diagnostico è carente e la descrizione degli interventi terapeutici scarsa.
Distinti saluti

Non occorrono particolari considerazioni per ricondurre l'operato della Commissione al genere della motivazione postuma, come noto inammissibile e insufficiente a integrare i canoni di cui all'art. 3, l. n. 241/1990.

Come noto, "*la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti (si veda Cons. St., Sez. III, 7.4.2014, n. 1629), non potendo perciò il suo difetto o la sua inadeguatezza essere in alcun modo assimilati alla mera violazione di norme procedurali o ai vizi di forma.*

La motivazione del provvedimento costituisce infatti "l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata" (Consiglio di Stato, III, 30 aprile 2014, n. 2247), e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio" (Cons. Stato, sez. V, 10.9.2018, n. 5291; Id., sez. VI, 9.3.2021, n. 2001).

Nel caso di specie, stando alla documentazione ostesa, la Commissione in sede di concorsuale non ha reso né esternato nessun giudizio in merito alla valutazione delle prove dei candidati e solo a seguito della richiesta di accesso ha ritenuto di dover rendere conto del proprio operato.

I.c) I rilievi che precedono hanno evidentemente carattere assorbente.

Solo per completezza, giova mettere in luce anche l'insufficienza del voto numerico risultante dal documento "esito prova scritta e pratica del 3.4.2023" ad assolvere l'incombente motivazionale **(doc. 2)**.

Come noto, l'art. 12, comma 1, d.P.R. n. 487/1994 – cui naturalmente rinvia anche il bando – dispone che "*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte*".

Nel caso di specie, non essendo stati ostesi a seguito dell'istanza di accesso, si deve ritenere che la Commissione non abbia predeterminato nessun criterio di valutazione delle prove né specifiche prescrizioni a riguardo sono dettate dal bando.

Ne consegue l'assoluta inidoneità del solo punteggio numerico attribuito dalla Commissione ad assolvere l'onere motivazionale da cui si possa evincere l'iter logico seguito nell'assegnazione dei punteggi.

Al riguardo, è più che noto l'orientamento secondo cui "*le affermazioni della consolidata giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione, postulano infatti la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, tali da "consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi"* (Cons. di Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858)" (Cons. Stato, sez. III, 29.1.2021, n. 864).

Del resto, "*anche la giurisprudenza più recente ha ribadito, con riferimento ai criteri di valutazione prefissati dalla Commissione, che essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto* (Cons. Stato sez. V, 30/09/2020, n.5743) (Cons. Stato, sez. III, 29.1.2021, n. 864).

Nel caso di specie, in assenza di criteri di valutazione indicati nel bando, non v'è dubbio che la Commissione avrebbe dovuto procedere alla loro specificazione in occasione della prima seduta. Infatti, come affermato proprio dal TAR Lazio, "*qualora siffatti criteri guida o motivazionali non siano stati elaborati in via generale nei bandi, è fatto obbligo alle commissioni giudicatrici di*

elaborare appositi criteri motivazionali o criteri guida onde assegnare ai candidati, in concreto, un determinato punteggio oscillante tra quello minimo e quello massimo già previsti nel bando per ciascun titolo o per ciascuna prova d'esame. E ciò al duplice fine di arginare la discrezionalità tecnica di cui godono le commissioni regolamentandone l'esercizio ai fini dell'imparzialità e del buon andamento scolpiti all'art 97 Cost. e parallelamente di consentire al giudice di ricostruire l'iter logico seguito dalle commissioni onde sindacarlo nei noti limiti del sindacato di legittimità sub specie di ragionevolezza, linearità ed attendibilità della valutazione" (cfr. da ultimo, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 7.3.2022, n. 2609).

Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie con la conseguenza che i punteggi assegnati agli elaborati della ricorrente appaiono del tutto inadeguati a far comprendere l'iter logico e le ragioni che hanno indotto la Commissione esaminatrice all'attribuzione dei relativi punteggi.

Anche per queste ragioni, dunque, la determinazione di esclusione della ricorrente deve essere annullata.

II) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I CANDIDATI NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Va altresì evidenziata l'illegittimità degli atti impugnati per disparità di trattamento nella valutazione della prova della ricorrente, n. 166 (**doc. 6**) in raffronto a quelle degli altri candidati cui è stata attribuita la sufficienza con il voto di 21 (**docc. 7-16**) ottenuti in sede di accesso agli atti.

È bene precisare che il seguente motivo non è finalizzato a minare la caratura né la preparazione degli altri candidati ma solo a mettere in luce, sotto il profilo dell'eccesso di potere, l'illegittimità della valutazione dell'elaborato della ricorrente secondo un criterio valutativo già utilizzato dal TAR in contenziosi sovrapponibili e in cui è stato affermato che *"la difficoltà nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è ulteriormente acuita in relazione alle censure di eccesso di potere, per disparità di trattamento, dedotte dalla ricorrente. A fronte di prove formalmente corrette (sotto il profilo della chiarezza espositiva e della capacità di sintesi) e sostanzialmente assimilabili, sotto il profilo contenutistico, appare assolutamente ingiustificata la differenza di punteggio assegnato dalla Commissione di concorso all'elaborato della ricorrente rispetto a quello assegnato ai candidati ammessi, anche con punteggi elevati, alla prova orale. Del resto, anche in sede processuale, l'A.s.l. di Rieti non ha evidenziato rispetto all'elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnatole, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica"* (TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 14.11.2019, nn. 13067 e 13071).

Dalla lettura degli elaborati ostesi in sede di accesso agli atti, risulta che diversi presentano vari punti in comune con l'elaborato della deducente, sia dal punto di vista dell'inquadramento diagnostico, sia dal punto di vista degli approcci terapeutici. Si consideri nello specifico quanto segue.

Nell'elaborato n. 205 (**doc. 16**), si paventa l'ipotesi di diagnostica di disturbo di personalità di cluster B, con particolare riferimento al Disturbo borderline, data la presenza di "disregolazione emotiva e di comportamenti auto-danneggianti", come anche viene argomentato nel compito della ricorrente. Inoltre, per quanto riguarda gli interventi terapeutici, si parla nell'immediato di "descalation" e poi, nel caso di fallimento della stessa, di interventi farmacologici, tenendo conto della positività all'alcool e della possibilità di depressione respiratoria con l'uso delle benzodiazepine (come anche specificato nel compito della sottoscritta, dove viene anche specificato, in caso si verifichi la stessa di intervenire con l'uso del flumazenil, antagonista delle benzodiazepine); inoltre nell'elaborato n 205 si conclude dicendo che bisognerà optare per un intervento integrato tra CSM e Servizio per le Dipendenze (Ser.D), come nell'elaborato della sottoscritta.

Il "Disturbo Bordeline di Personalità" viene menzionato nell'inquadramento diagnostico anche nell'elaborato 118 (**doc. 10**) (anche se nell'ottica di una diagnosi differenziale con il disturbo antisociale); nello stesso elaborato, analogamente a quello della deducente, per quanto riguarda l'intervento terapeutico a breve termine viene menzionato l'uso delle tecniche di descaltion e, in caso di fallimento delle stesse, il ricorso all'approccio farmacologico, che può includere anche le benzodiazepine, pur ponendo attenzione all'eventuale depressione respiratoria (stesso concetto espresso nell'elaborato della ricorrente); infine, anche nell'elaborato 118, analogamente a quello della dott.ssa Tarantelli, viene suggerito come intervento a medio termine, una collaborazione tra CSM e SER.D, con approccio integrato.

Nell'elaborato 198 (**doc. 15**) anche viene menzionato il Disturbo Borderline di Personalità come possibile inquadramento diagnostico, (analogamente all'elaborato della deducente), anche se posto in diagnosi differenziale con un disturbo dell'umore, ritenuto tuttavia poco provabile come diagnosi. Nello stesso elaborato (198) vengono indicate negli interventi terapeutici le tecniche di descaltion, e, nel caso di fallimento delle stesse, interventi farmacologici di tranquillizzazione rapida, come in quello della sottoscritta.

Nell'elaborato 196 (**doc. 13**) si prende analogamente in considerazione il Disturbo Borderline di Personalità come ipotesi diagnostica, correlandolo alle caratteristiche che la paziente del caso clinico in questione sembra possedere ossia, disregolazione affettiva, ed uso di sostanze (analogamente a quanto compare nel compito della scrivente) Inoltre anche in questo elaborato inoltre si parla di intervento integrato, tra CSM e SERD.

Nell'elaborato 197 (**doc. 14**) viene menzionata la diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità, soprattutto sulla base dei dati anamnestici, della storia di vita, analogamente a quanto presente nell'elaborato della ricorrente.

Nell'elaborato 189 (**doc. 11**) viene indicato come trattamento a medio termine, dopo la risoluzione della crisi acuta, la CBT, analogamente quanto indicato nell'elaborato della deducente.

Nell'elaborato 105 (**doc. 8**) si paventa l'ipotesi diagnostica di Disturbo Borderline di Personalità, correlando tale ipotesi con la storia di vita della paziente, analogamente a quanto scritto nell'elaborato della dott.ssa Tarantelli ed inoltre, viene anche qui menzionata la CBT (come nell'elaborato della ricorrente) ed il trattamento integrato tra CSM e SERD, nonché il possibile

coinvolgimento dei familiari, come trattamento a medio/lungo termine, analogamente a quanto indicato nell'elaborato della ricorrente.

Inoltre, si sottolinea che nell'elaborato 198 (**doc. 15**) viene considerata come ipotesi diagnostica, da considerare come diagnosi differenziale, un disturbo dell'umore, mentre nell'elaborato 189 il disturbo dell'umore viene considerato da escludere; nonostante ciò, entrambi i suddetti elaborati sono stati considerati sufficienti.

Ne deriva la manifesta erroneità e inattendibilità del giudizio reso – seppur postumamente e dunque in modo illegittimo – dalla Commissione.

Tale conclusione è anche supportata dal parere indipendente reso dal dott. Giuseppe Ionta (**doc. 17**), dirigente psichiatra presso la ASL Latina di cui giova riportare uno stralcio per immediata consultazione:

Su incarico della dottoressa Silvia Tarantelli, che ha partecipato al concorso in oggetto, ho avuto modo di esaminare sia il suo che i compiti che Le sono stati inviati. Si nota che gli elaborati condividono vari elementi sia dal punto di vista della diagnosi che del progetto terapeutico. I candidati, a proposito della diagnosi, hanno fatto tutti riferimento al disturbo di personalità cluster B ed all'uso di sostanze e così ha fatto pure la dottoressa Tarantelli. In merito agli interventi terapeutici, hanno distinto le azioni a breve e a medio termine ed è quanto ha riportato nella sua risposta la dottoressa Tarantelli.

In conclusione, non emerge, a mio avviso, che l'elaborato della dottoressa Tarantelli si discosti in modo sostanziale dagli altri che sono stati giudicati sufficienti e condivido in toto quanto rilevato dalla dottoressa Tarantelli in merito agli elaborati.

In particolare, appare singolare che nel 198 l'ipotesi disturbo dell'umore viene presa in considerazione ed invece esclusa nel 189, pur venendo giudicati sufficienti entrambi gli elaborati.

Si insiste, dunque, per l'annullamento della statuizione di inidoneità e conseguente ordine di rivalutazione.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza del fondamento giuridico della presente istanza.

Quanto al *periculum*, invece, in assenza di idonee misure cautelari – ivi incluso l'ordine di rivalutazione delle prove – il pregiudizio subito dalla ricorrente diventerebbe irreversibile, con il rischio di consolidamento della posizione dei candidati giunti in una posizione utile della graduatoria.

Inoltre, ai fini cautelari non sembra inutile rammentare l'atteggiamento ostruzionistico della ASL che, rispetto all'originaria istanza di accesso agli atti del 27.4.2022, ha reso accessibili i documenti concorsuali solo in data 23.5.2023, dunque ritardando notevolmente la possibilità della deducente di promuovere la domanda di giustizia.

P.Q.M.

si confida nell'accoglimento del suesteso ricorso con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, previa adozione delle opportune misure cautelari.

Vinte le spese.

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, si dichiara che per la presente controversia trova applicazione l'art. 119 c.p.a., comma 1, lett. b), sicché il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00.

Roma, 9.6.2023

Avv. Arturo Cancrini

Avv. Francesco Vagnucci

Avv. Francesco Toscano

Avv. Massimo Nunziata

4. Controinteressati:

Tutti i candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, così individuati nella deliberazione n. 759 del 18.5.2023 di approvazione degli atti e graduatoria di concorso:

	CANDIDATO
1	SANTOMASSIMO CHIARA
2	POMPILI PIERITALO MARIA
3	MASILLO ALICE
4	FRASCARELLI MARIANNA
5	RUSSO PAOLA
6	CAIRA DONATA
7	PICCIRILLI EMANUELA
8	CRO FRANCESCO
9	PANCHERI CORINNA
10	LELLI CHIESA GIOVANNI
11	VENTIMIGLIA ILARIA
12	CALLOVINI GEMMA
13	FIASCHE' FEDERICA
14	ZISA GIOVANNA
15	ZUCCA CATIA
16	PALLOTTINO SIMONE
17	DE PISA ELEONORA
18	AMICI TIZIANA
19	ROSSETTI RAFFAELE
20	ADRIANI BARBARA
21	FORCINA FRANCESCA
22	ZACCAGNI MICHELA
23	CARDONE PIERLUIGI
24	GRASSI FABIANO
25	GHEZZI FRANCESCO
26	CENSI VIVIANA
27	SETTANNI NOVELLA
28	CAVALLO GIOVANNI MARIA
29	CARLONE LUCA
30	VASQUES PAOLO
31	DE LUCA ILARIA
32	CHETONI CHIARA
33	FORASTIERE ANNA
34	MONTALBANI BENEDETTA
35	FRUSTACI ALESSANDRA
36	CERBONESCHI ANNALISA
37	GUALTIERI FLAVIA
38	DELICATO CLAUDIA
39	SERRONE DARIO

40	CONSIGLIO GIOVANNI
41	CONSOLAZIONE MICHOL
42	CACCAMO FRANCESCA
43	ROSSETTI MARIA CRISTINA
44	SALVATI BENEDETTA
45	ANIBALDI GAIA
46	RICONI ALESSANDRA
47	CRABA AMBRA
48	IANNUCELLI ALESSIA
49	POPOLI EMANUELA
50	PIZI GIUSY
51	CONTINI LORENZO MARIA
52	BALDASSARRE PATRIZIA
53	LOMBARDOZZI GINEVRA
54	ZEGA PAOLO
55	POMILIO ALESSANDRA
56	MELFI TIZIANA
57	MAGISTRI CARLO
58	DI NUZZO LUIGI
59	CALOGERO CHIARA
60	ADULTI ILARIA
61	RANIERI VALENTINA
62	BUSCAJONI ANDREA
63	DE LUCA GABRIELE PASQUALE
64	CASABONA MARILENA
65	TROVINI GIADA
66	GNAGNARELLA CAMILLA
67	VAIA ANTONIO
68	MELCORE CLAUDIA
69	PANZERA ALESSIA
70	DI NICOLANTONIO CHIARA
71	LONGO GIULIANA
72	TOMMASINO DANIELA
73	CAROCCI VALENTINA
74	MINNEI MAURIZIO
75	LANZOTTI PIERLUIGI
76	MADDALENA STEFANO
77	MONACO VALENTINA
78	FORTUGNO FEDERICO
79	DE FRANCISCI ENRICO
80	ELIA ANTONELLA
81	POTENZA SILVANA

82	SANSEVERINO AGOSTINO
83	COVIELLO MARIALUCE
84	NOVELLI FRANCESCO
85	GIANNOUDAS IOANNIS
86	D'ONOFRIO CRISTINA
87	NEGRO GIUSEPPINA
88	ROSSI EROS
89	MONDIN ANNA MARIA
90	MOSCARIELLO MARIANNA MARGHERITA
91	IODICE DANILO
92	FABI ELISA
93	PINZONE VITO
94	BARBETTI ANDREA STEVEN
95	DI GIROLAMO PAOLA
96	BARGAGNA PARIDE
97	VITALETTI DEBORA
98	DI LORENZO FLAVIA
99	DOMINICI GIOVANNI
100	NICOLI MARZIA
101	COSTANTINI FRANCESCA VITTORIA
102	BRUGNOLI CHIARA
103	COLASUONNO ROSANGELA
104	PRINARI CLAUDIA
105	GUALTIERI IDA
106	BRUNETTI ANNA
107	DIGLIONE GIUSEPPE
108	MATRONE MARTA
109	FUSCO ANDREA
110	SICILIA VINCENZO ANTONIO
111	PAPADOGIANNIS GEORGIOS
112	MERLINO SERGIO
113	CIAMBELLA MARTA
114	ANGELONE MASSIMILIANO
115	TODINI LILIANA
116	MELLINI CRISTIANO
117	ZERBIN FRANCESCA
118	PICUTTI ELENA
119	PALUMBO DILETTA
120	FASULO VITTORIO
121	LOI EMANUELA
122	PROCENESI LEONARDO

123	MACRI' FRANCESCO
124	BONIFAZI AURORA
125	PEPE MARIA
126	CALLIGARIS EUGENIA
127	MAGGIORA MATTEO
128	SGAMBATI MARGHERITA
129	LIBERATO DANIELA
130	CAPRA ENRICO
131	MASTRANGELO MARTINA
132	BELARDI FRANCESCA
133	D'ALESSANDRO ALESSANDRO
134	SANFILIPPO GIULIA
135	PATANE' MARTINA
136	SANNICANDRO VALERIA
137	AMODEO ALBERTO
138	GALGANO DANILO
139	CRISCUOLO SILVIA
140	LISI NATALIA
141	PESCE ANNALISA
142	LIPPI MATTEO
143	PASCA ANGELICA

1	LEONE ANDREA
2	BATTISTA EMANUELE
3	MONTANARI SILVIA
4	FERRAJOLI GASPARE FILIPPO
5	HIRSCH DANIELE
6	PANFILI MATTEO
7	CATINARI ANTONELLO
8	MALAVOLTA CLAUDIA
9	FISICARO FRANCESCA
10	PALAZZI CRISTINA
11	DI SEGNI FEDERICA
12	ZOPPI TEODOLINDA
13	MEDICI CATERINA
14	IANNACCHERO ANNA PIA
15	SARLI GIUSEPPE
16	POLIDORI LORENZO
17	SACCHETTO SILVIA
18	AMATORI GIULIA
19	MONACELLI ANGELICA MARIA
20	PELLE MARTINA
21	RINALDI FIAMMA
22	LARDANI SIMONE
23	PASSERI SILVIA
24	SUMMA JENNIFER
25	CIAVONI LAURA
26	CAPELLI FRANCESCO
27	DI MARIO ANTONIO
28	PISTOLLATO ANDREA
29	DE MORI LORENZO
30	FOSELLA SIMONE
31	ZANI VALENTINA
32	SANTINI RICCARDO
33	DEL GIUDICE ANIELLO
34	MEDUGNO MARGHERITA
35	COLOCCINI SARA
36	ROMANO GENNARO

1	LOPERGOLO ANTEA
2	PROIETTI ROCCHI ELENA
3	MOLLICA ANITA
4	TERENZI BEATRICE
5	BORGESE CINZIA MARIA

5 Testo ordinanza n. 3905/2023 del TAR Lazio - Roma:

Pubblicato il 17/07/2023

**N. 03905/2023 REG.PROV.CAU.
N. 08763/2023 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8763 del 2023, proposto da

Silvia Tarantelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Toscano, Francesco Vagnucci, Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;

contro

Asl Roma 2, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Francesca Caccamo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Annullamento dell'elenco recante l'esito della prova scritta e pratica del 3.4.2023 nell'ambito del Concorso indetto dalla ASL Roma 2 per la copertura di 80 posti da dirigente medico-disciplina psichiatria nella parte in cui la ricorrente è stata dichiarata non idonea

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 2;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, preliminarmente rileva.

La parte ricorrente ha provveduto alla notifica del gravame ad un solo controinteressato via pec, non specificando il registro telematico cui è stata tratto l'indirizzo utilizzato.

La pec, comunque, risulta consegnata all'indirizzo indicato.

Il controinteressato evocato non si è costituito in giudizio.

Ritiene il Collegio che tale notifica sia nulla.

L'art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53 (rubricato "Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali") prevede testualmente che: " La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere

eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

Sempre il citato art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, statuisce che l'indirizzo PEC del destinatario, nei confronti del quale deve eseguirsi la notificazione (come pure l'indirizzo dal quale la si esegue) risulti da pubblici elenchi, che devono essere indicati nella relazione di notificazione redatta dall'avvocato.

In particolare i pubblici elenchi dai quali è possibile estrarre l'indirizzo PEC valido per le notificazioni sono individuati dall'art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (rubricato "Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni").

Con la novella introdotta dal d.l. del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 (recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»), prevede che: " A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.

Gli indirizzi, cui legittimamente ricavare la PEC, sono i seguenti:

- 1) Domicilio digitale del cittadino (non ancora attivato), inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, acronimo ANPR (art. 4 del d.l. 179/2012);
- 2) Registro degli indirizzi elettronici delle Pubbliche Amministrazioni, gestito dal Ministero della giustizia (art. 16, comma 12, del d.l. 179/2012);
- 3) Registro delle imprese (art. 16, comma 6, del d.l. 185/2008);
- 4) Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, acronimo INI-PEC (CAD, art. 6-bis d.lgs. 82/2005);
- 5) Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della giustizia.

Ora la questione che si pone riguarda la notifica via pec ai privati controinteressati.

Nel caso di specie il ricorso è stato partecipato al controinteressato ad un indirizzo pec di cui, come detto, la parte ricorrente non ha indicato l'elenco da cui è stato tratto.

In ogni caso, la partecipazione dei controinteressati alla procedura concorsuale esula dalla eventuale attività professionale da essi esercitata proprio perché afferisce ad una procedura selettiva pubblica in cui il titolo professionale posseduto costituisce un requisito di partecipazione alla selezione, ma non riguarda lo svolgimento dell'attività professionale.

In altre parole i candidati, nella vicenda per cui è causa, non hanno speso la loro qualifica professionale, ma hanno partecipato al concorso quali privati.

Ebbene, l'utilizzo della PEC da parte di privati cittadini per le notifiche degli atti giudiziari, mancando un pubblico registro cui ricavare l'indirizzo pec, non può essere utilizzata per partecipare il ricorso ad un altro privato cittadino, qual è la parte controinteressata.

Nondimeno, il Collegio, anche alla luce dell'arresto del giudice delle leggi (Corte Costituzionale n. 148/2021), rilevato che il gravame è stato comunque consegnato ad una casella PEC riferibile al controinteressato, ritiene, come detto, la notifica nulla.

La parte ricorrente, a mente dell'art. 27 cpa, ha chiesto in udienza l'adozione interinale della misura cautelare.

L'indicata misura presuppone la notifica ad almeno un controinteressato, mentre nel caso in esame la notifica al controinteressato è nulla.

Conseguentemente non vi è luogo alla chiesta misura cautelare.

In ogni caso, deve essere ordinato alla parte ricorrente, a mente dell'art. 291 cpc, la rinnovazione della notifica nei confronti di tutti i candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per cui è causa entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

L'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”, e secondo quest'ultimo “il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”.

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente

di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso e dei motivi aggiunti, sul sito web istituzionale della resistente, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della parte resistente dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4) i nomi di tutti i controinteressati nei termini sopra indicati;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

La ricorrente, nel rispetto del termine perentorio sopra indicato, dovrà inviare alla resistente, in via telematica, la richiesta di pubblicazione, in uno con le indicazioni sopra indicate.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione :

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga indicato e specificato il concorso contestato ed inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungere la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo agli atti di causa.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dispone l'incombente istruttorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa per il proseguo la camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario